SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **27**.

Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;

Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, le parole: «di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»;

c) all'articolo 3:

1) il comma 2 è soppresso;

2) al comma 3 la lettera *c)* è soppressa;

d) all'articolo 5 dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

e) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;

f) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile

e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.»;

g) all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, le parole: «o del decreto 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «o del decreto 14 marzo 2014, n. 49,»;

h) all'articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del 2005.» sono sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»;

i) all'articolo 14, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.»;

l) all'articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3,»;

m) all'articolo 27 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.

2. I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta adozione, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 si provvede in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2006/66/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266.

— La direttiva 2008/103/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2008, n. L 327.

— La decisione della Commissione 2009/603/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206.

— La direttiva 2013/56/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 10 dicembre 2013, n. L 329.

— Il Capo IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, è il seguente:

«Capo IV

AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)

Art. 210. (Autorizzazioni in ipotesi particolari)

Art. 211. (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali)

Art. 213. (Autorizzazioni integrate ambientali).».

— Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2008, n. 283, S.O.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176 , così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

«Allegato B

(art. 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);

2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);

3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);

4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);

5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);

6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);

10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015);

12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);

13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);

14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1°giugno 2015);

15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);

23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);

24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016);

25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);

26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);

27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);

28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);

30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);

31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);

33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);

35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);

37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1°gennaio 2016);

38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);

39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);

42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);

43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);

47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);

48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento)

56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Capo III - Conferenza unificata

Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 1 *(Finalità e ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2 e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, *e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:

a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari;

b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

"Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);

b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;

c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, né batterie o accumulatori per veicoli;

d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;

e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;

f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;

g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'art. 183, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;

l) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;

m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione *di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;

n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;

p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;

q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;

r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;

s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'art. 6 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;

t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.".

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 3 *(Divieti di immissione sul mercato)*. — 1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato:

a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;

b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso.

2. (*soppresso*).

3. Il divieto di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:

a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;

b) attrezzature mediche.

c) (*soppressa*).».

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 5 *(Immissione sul mercato)*. — 1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato.

2-bis. *Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'art. 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.*

3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto successivamente alla data di cui al comma 2, le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti al ritiro ai sensi del comma 3.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse cosi come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 8 *(Obiettivi di raccolta)*. — 1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori portatili viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione *del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.

2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile

ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.

3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito: "ISPRA", secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dei dati dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'art. 15, comma 3 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'art. 16.».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 9 *(Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori)*. — 1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. *Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 10 *(Trattamento e riciclaggio)*.— Entro il 26 settembre 2009:

a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 *o del decreto 14 marzo 2014, n. 49*, sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.

2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.

3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'art. 13, comma 3.

4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.

5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni.

6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni.

7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunità a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.

8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'art. 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B».

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 13 *(Finanziamento)*. — 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.

2. Il Centro di coordinamento di cui all'art. 16 definisce le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonché tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio. Dette modalità sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 19.

3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1.

4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento di cui all'art. 16.

5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.

7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.

8. L'obbligo di cui al comma 1 non può implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 *e n. 49 del 2014*.».

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 14 *(Registro nazionale)*. — 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'art. 13.

2. *I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza*. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

4. L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'art. 27, comma 5.

5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalità di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori, nonché tutte le altre informazioni di cui al comma 2.».

— Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 25 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'art. 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'art. 23, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'art. 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, *fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3, comma 3,* chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'art. 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'art. 22, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.

7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'art. 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.

8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 262 del decreto n. 152 del 2006.».

— Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 27 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'art. 10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe e modalità di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 19, ivi incluse le attività ispettive, previste dal comma 6, lettera *e)*, del medesimo articolo, e delle attività dell'ISPRA di cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori.

5. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento.*».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi all'art. 3 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti normativi all'art. 9 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note all'art. 1.

— Per i riferimenti normativi all'art. 27 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 16 *(Centro di coordinamento)*. — 1. È istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Centro di coordinamento si dota di apposito statuto.».

— Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2014, n. 73, S.O., così recita:

«Art. 41 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.

4. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'art. 14, comma 3, e 19, comma 9, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale di cui all'art. 29 sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento.».

16G00035

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2015.

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2015, n. 189.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il comma 1-*bis*, dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2015, n. 189, che prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo;

Visto il terzo periodo del predetto art. 3, comma 1-*bis*, del richiamato decreto-legge n. 154 del 2015, il quale prevede che, gli enti locali comunichino, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese sopra richiamate e che, ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il suindicato termine;

Visto l'ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2015, il quale dispone che, sulla base delle predette comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015, siano individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa e qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi verranno attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste;

Considerato che il limite massimo degli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione del comma 1 del predetto art. 3 del decreto legge 1° ottobre 2015, n. 154, sul quale operare tale esclusione, accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ammonta a complessivi 2.070.501,00 di euro;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni pervenute entro la predetta data del 10 dicembre 2015, la richiesta di spazi finanziari da parte degli enti locali per far fronte alle spese sostenute in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo Stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 154 del 2015, ammonta complessivamente a 16.503.194,16 di euro, di cui 15.239.763,68 di euro richiesti dai Comuni ed 1.263.430,48 di euro richiesti dalle Province;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato comma 1-*bis*, dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 154 del 2015, all'emanazione del decreto presidenziale per la ripartizione degli spazi finanziari di cui alla citate norme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, agli enti locali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2015, n. 189, sono attribuiti, nel limite complessivo di euro 2.070.501,00, spazi finanziari per sostenere le spese effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 154 del 2015.

2. Gli importi degli spazi finanziari, di cui al comma 1-*bis* del predetto art. 3, del decreto-legge n. 154 del 2015 e attribuiti a ciascun ente locale proporzionalmente alle richieste pervenute, sono indicati nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2015

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 434

ALLEGATO

TABELLA A - Elenco spazi finanziari concessi ai Comuni ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 1° ottobre 2015, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2015, n. 189

COMUNI	Spazi finanziari concessi *(in migliaia di euro)*
Agliana	36
Agugliano	3
Altidona	1
Amandola	1
Arcevia	14
Arezzo	12
Arielli	3
Asciano	5
Ascoli Piceno	6
Asti	14
Barberino di Mugello	2
Basciano	1
Belluno	46
Buggiano	15
Calenzano	14
Camaiore	41
Camerino	3
Campi Bisenzio	35
Campofilone	1
Canzano	2
Casacanditella	8
Casalincontrada	5

Casoli	4
Castelbellino	2
Castiglione di Garfagnana	9
Cellino Attanasio	25
Circello	15
Civitanova Marche	20
Civitella Casanova	134
Civitella del Tronto	6
Colledara	4
Colli del Tronto	3
Colmurano	1
Colonnella	2
Colorno	6
Comunanza	2
Corropoli	24
Costigliole D'Asti	2
Crognaleto	25
Cugnoli	3
Cupra Marittima	4
Cupramontana	1
Durazzano	2
Elice	2
Falconara Marittima	14
Fano	4
Firenze	177
Forchia	2
Forte dei Marmi	163
Fossacesia	3

Fossalto	2
Frontone	1
Isola del gran sasso	23
Lama dei Peligni	2
Loreto Aprutino	4
Lucca	67
Macerata	18
Magliano de' Marsi	2
Mango	30
Martinsicuro	14
Massa e Cozzile	9
Mercatino Conca	2
Mezzanego	2
Mondovì	6
Monsampolo del Tronto	30
Montà	3
Montalto delle Marche	1
Monte San Martino	2
Montecchio Emilia	4
Montecopiolo	8
Montefiore dell'Aso	1
Montemarciano	11
Montemurlo	98
Monteprandone	11
Montesilvano	61
Montoggio	14
Murlo	20
Neive	3

Novello	2
Numana	4
Orciano di Pesaro	20
Osimo	14
Ostra	1
Penna san Giovanni	2
Pennadomo	1
Pescara	50
Pescia	21
Petacciato	3
Pietracatella	4
Pineto	32
Podenzano	9
Poggio a Caiano	15
Poggiofiorito	5
Pollutri	1
Pontenure	10
Ponzano di Fermo	1
Prato	16
Recanati	4
Reggello	8
Rezzoaglio	9
Ripa Teatina	2
Rocca pia	2
Roccaspinalveti	3
Ronco Scrivia	13
Rosciano	4
Roseto Degli Abruzzi	13

Rotella	3
San Giorgio di Pesaro	3
San Giorgio La Molara	20
San Marco dei Cavoti	12
Sant'Agata De' Goti	22
Sant'Ippolito	1
Santo Stefano D'Aveto	16
Scanno	2
Scerni	4
Seravezza	34
Sesto fiorentino	2
Silvi	24
Sommariva del Bosco	33
Spinetoli	6
Sulmona	17
Tavullia	4
Termoli	16
Tolentino	6
Tollo	10
Torre de' Passeri	3
Tossicia	2
Urbisaglia	8
Valle Castellana	10
Venezia	8
TOTALE	**1.911**

TABELLA B - Elenco spazi finanziari concessi alle Province comuni ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 1° ottobre 2015, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2015, n. 189

PROVINCE	Spazi finanziari concessi *(in migliaia di euro)*
Provincia di Asti	14
Provincia di Cuneo	48
Provincia di Pesaro e Urbino	5
Provincia di Pescara	54
Provincia di Pistoia	17
Provincia di Prato	21
TOTALE	**159**

16A01883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Sulmona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sulmona (L'Aquila);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Guetta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente e contemporaneamente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del dott. Giuseppe Guetta.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01749

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Teggiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Teggiano (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teggiano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Teggiano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2016.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell' 11 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teggiano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Amendola.

Roma, 22 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01750

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Zambrone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Zambrone (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zambrone (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Rosa Luzza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zambrone (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 febbraio 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli esterni per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zambrone (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Rosa Luzza.

Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A01751

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2016.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Antica Fonte della Salute», in Scorzè.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il decreto dirigenziale 22 febbraio 2012, n. 4038, con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Antica Fonte della Salute» in comune di Scorzè (Venezia) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, dell'allora vigente D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 11 novembre 2015;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 febbraio 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Antica Fonte della Salute» in comune di Scorzè (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01756

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2016.

Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che da attuazione alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);

Vista la decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione del 18 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2015 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

Visto lo Standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 4, relativo ai requisiti per l'istituzione di aree indenni da organismi nocivi (ISPM4);

Visto in particolare l'articolo 4 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2015 che dispone l'attuazione da parte dei Servizi fitosanitari regionali di uno specifico piano di monitoraggio in tutto il territorio nazionale per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo *Xylella fastidiosa*;

Viste le indagini ufficiali effettuate dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione dell'articolo 4 sopra indicato;

Vista la nota tecnica del 9 novembre 2015, n. 23445, con la quale sono state adottate le linee guida per il monitoraggio e il campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* in zone indenni;

Visti gli esiti delle indagini di cui sopra che dimostrano l'assenza di *Xylella fastidiosa* in tutto il territorio nazionale ad eccezione della zona delimitata e della zona di sorveglianza della Regione Puglia;

Considerato che le evidenze scientifiche ottenute con le suddette indagini ufficiali e le informazioni generali sulla *Xylella fastidiosa*, nonché lo specifico piano di monitoraggio di cui all'articolo 4 del citato decreto 19 giugno 2015, per la verifica permanente dello *status* fitosanitario dei territori considerati, rispondono ai requisiti previsti dallo Standard internazionale ISPM 4;

Ritenuto necessario dichiarare ufficialmente lo *status* fitosanitario del territorio nazionale;

Vista la determinazione della Regione Puglia n. 23 del 12 febbraio 2016 con cui sono state aggiornate le aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di *Xylella fastidiosa*;

Vista la delibera della Regione Liguria n. 1395 del 15 dicembre 2015 con la quale è stata istituita una zona cuscinetto nei comuni di Ventimiglia e di Olivetta San Michele a seguito del ritrovamento del batterio nei comuni di Mentone e Biot nel territorio della Francia;

Considerato che nei territori dei comuni di Ventimiglia e di Olivetta San Michele la Regione Liguria ha attuato tutte le misure precauzionali previste dall'articolo 9, comma 1, della Decisione di esecuzione 2015/789/UE e che a seguito del previsto piano di monitoraggio tali territori risultano aree indenni dal batterio *Xylella fastidiosa*, nonostante siano sottoposti a misure fitosanitarie europee di precauzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 28 gennaio 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 4 febbraio 2016;

Decreta:

Articolo Unico

1. Le aree del territorio della Repubblica italiana, elencate nell'allegato al presente decreto, sono dichiarate indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

2. I Servizi fitosanitari regionali si attengono alle disposizioni indicate nell'articolo 4 del decreto 19 giugno 2015, al fine del mantenimento dello *status* di area indenne da *Xylella fastidiosa* delle pertinenti porzioni del proprio territorio.

3. L'elenco delle aree indenni dall'organismo nocivo, di cui al comma 1, è rivisto sulla base degli esiti delle indagini ufficiali, comunicati trimestralmente ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del citato decreto 19 giugno 2015.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2016

Il Ministro: MARTINA

ALLEGATO

Aree del territorio della Repubblica italiana indenni dall'organismo nocivo *Xylella Fastidiosa* (Wells et al.)

ABRUZZO
Intero territorio regionale.
BASILICATA
Intero territorio regionale.
CALABRIA
Intero territorio regionale.
CAMPANIA
Intero territorio regionale.
EMILIA ROMAGNA
Intero territorio regionale.
FRIULI VENEZIA GIULIA
Intero territorio regionale.
LAZIO
Intero territorio regionale.
LIGURIA
Intero territorio regionale.
LOMBARDIA
Intero territorio regionale.
MARCHE
Intero territorio regionale.
MOLISE
Intero territorio regionale.
PIEMONTE
Intero territorio regionale.
PUGLIA
Intero territorio regionale ad eccezione della zona delimitata e della zona di sorveglianza definite ai sensi della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione.
SARDEGNA
Intero territorio regionale.
SICILIA
Intero territorio regionale.
TOSCANA
Intero territorio regionale.
UMBRIA
Intero territorio regionale.
VALLE d'AOSTA
Intero territorio regionale.
VENETO
Intero territorio regionale.
PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO
Intero territorio regionale.
PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Intero territorio regionale.

16A01973

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 febbraio 2016.

Nomina del commissario straordinario della Vigilanza della Marca Trevigiana S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto del Tribunale di Treviso in data 6 dicembre 2013, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società North East Services S.p.A.;

Visto il decreto in data 22 gennaio 2014, con il quale il dott. Sante Casonato è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il decreto in data 3 aprile 2014, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza da preporre alla Procedura relativa alla predetta società;

Visto il decreto del Tribunale di Treviso in data 3 febbraio 2016, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straodinaria relativamente alla società Vigilanza della Marca Trevigiana s.r.l., ai sensi degli articoli 81 e ss. del d.lgs. 270/99;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della societàVigilanza della Marca Trevigiana S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Sante Casonato, nato a Oderzo (TV), il 27 novembre 1961, ed è preposto il comitato di sorveglianza, nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Treviso;

alla Camera di Commercio di Treviso ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01748

DECRETO 19 febbraio 2016.

Integrazione del collegio commissariale della S.p.A. Tirrenia e della S.p.A. Siremar, entrambe in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, secondo il quale «Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2010, con il quale la S.p.A. Tirrenia Navigazione è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 settembre 2010, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla S.p.A. Siremar - Sicilia Regionale Marittima ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 marzo 2014, con il quale l'organo commissariale delle sopra citate società del Gruppo Tirrenia in a.s. è stato integrato, ai sensi del sopra citato art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011, con la nomina dei signori avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro e prof. Beniamino Caravita di Torino;

Preso atto del decesso del dott. D'Andrea in data 28 dicembre 2014;

Vista la comunicazione in data 12 gennaio 2016, con la quale l'avv. Chimenti ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario straordinario;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione del collegio in conformità a quanto previsto dal citato art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 98/2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Ritenuto di nominare commissari straordinari i signori dott. Gerardo Longobardi ed il prof. Stefano Ambrosini, in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. 10 aprile 2013;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999 in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.A. Tirrenia e Siremar, sono nominati commissari straordinari ad integrazione del collegio i signori dott. Gerardo Longobardi, nato a Roma, il 17 luglio 1958, ed il prof. Stefano Ambrosini, nato a Torino, il 2 maggio 1969.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01754

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dozurso».

Estratto determina V&A n. 319/2016 del 17 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOZURSO nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL, «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL, e «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Laboratoires Mayoly Spindler, con sede legale e domicilio fiscale in 6 Avenue de l'Europe - 78400 Chatou, Francia (FR).

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043689013 (in base 10) 19P91P (in base 32)

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043689025 (in base 10) 19P921 (in base 32)

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043689037 (in base 10) 19P92F (in base 32)

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043689049 (in base 10) 19P92T (in base 32)

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043689052 (in base 10) 19P92W (in base 32)

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043689064 (in base 10) 19P938 (in base 32)

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043689076 (in base 10) 19P93N (in base 32)

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043689088 (in base 10) 19P940 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttori dei principi attivi: Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A., Via Novi n. 78 - 15060 Basaluzzo, Alessandria, Italia.

Produttori del prodotto finito: Cenexi 52 Rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay Sous Bois Francia (Produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti, controllo lotti); Cenexi 17 Rue de Pontoise 95520 Osny Francia (Confezionamento secondario).

Composizione: ogni compressa da 250 mg contiene:

Principi attivi: Acido ursodesossicolico 250 mg.

Composizione: ogni compressa da 500 mg contiene:

Principi attivi: Acido ursodesossicolico 500 mg;

Eccipienti: Nucleo della compressa: Amido di mais, Sodio laurilsolfato, Povidone (E1202), silice colloidale anidra, magnesio stearato;

Rivestimento della compressa: Lecitina (soia) (E322), Polietilenglicole (E1521), Alcol polivinilico (E1203), talco (E553b), Biossido di titanio (E171).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento della cirrosi biliare primitiva (CBP) in pazienti adulti senza cirrosi scompensata.

Dissoluzione di calcoli biliari di colesterolo radio lucenti non più grandi di 15 mm in diametro in pazienti con una cistifellea funzionante e per i quali non viene consigliato un trattamento chirurgico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043689013 - «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043689025 - «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043689037 - «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043689049 - «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043689052 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043689064 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043689076 - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043689088 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043689013 - «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043689025 - «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043689037 - «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043689049 - «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043689052 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043689064 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043689076 - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043689088 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01637

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Extraflex».

Estratto determina V&A n. 315/2016 del 17 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EXTRAFLEX nelle forme e confezioni: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in pp con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche doppie da 1,5 litri in PVC con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca singola da 2 litri con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche singole da 2 litri con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche singole da 2 litri con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca singola da 2,5 litri con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche singole da 2,5 litri con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale»

4 sacche singole da 2,5 litri con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer; «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Baxter S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), Piazzale dell'Industria, 20, CAP 00144, Italia, codice fiscale 00492340583.

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

AIC n. 044030017 (in base 10) 19ZQ21 (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

AIC n. 044030029 (in base 10) 19ZQ2F (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

AIC n. 044030031 (in base 10) 19ZQ2H (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

AIC n. 044030043 (in base 10) 19ZQ2V (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche doppie da 1,5 litri in PVC con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

AIC n. 044030056 (in base 10) 19ZQ38 (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

AIC n. 044030068 (in base 10) 19ZQ3N (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca singola da 2 litri con connettore luer

AIC n. 044030070 (in base 10) 19ZQ3Q (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche singole da 2 litri con connettore luer

AIC n. 044030082 (in base 10) 19ZQ42 (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche singole da 2 litri con connettore luer

AIC n. 044030094 (in base 10) 19ZQ4G (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

AIC n. 044030106 (in base 10) 19ZQ4U (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

AIC n. 044030118 (in base 10) 19ZQ56 (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

AIC n. 044030120 (in base 10) 19ZQ58 (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

AIC n. 044030132 (in base 10) 19ZQ5N (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

AIC n. 044030144 (in base 10) 19ZQ60 (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

AIC n. 044030157 (in base 10) 19ZQ6F (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca singola da 2,5 litri con connettore luer

AIC n. 044030169 (in base 10) 19ZQ6T (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche singole da 2,5 litri con connettore luer

AIC n. 044030171 (in base 10) 19ZQ6V (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche singole da 2,5 litri con connettore luer

AIC n. 044030183 (in base 10) 19ZQ77 (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

AIC n. 044030195 (in base 10) 19ZQ7M (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

AIC n. 044030207 (in base 10) 19ZQ7Z (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

AIC n. 044030219 (in base 10) 19ZQ8C (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

AIC n. 044030221 (in base 10) 19ZQ8F (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

AIC n. 044030233 (in base 10) 19ZQ8T (in base 32)

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

AIC n. 044030245 (in base 10) 19ZQ95 (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori dei principi attivi: Icodestrina: Baxter Healthcare Limited Rutherford Close, Wavertreee technology Park, Liverpool - L13 1EN Regno Unito; Sodio cloruro: ESCO France SAS - Saline de Dombasle - ZA Solvat Porte Est, Route des Digues, 54110 Dombasle F-54110 Francia; Calcio cloruro diidrato: Merck KGaA Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt D-64293 Germania; Magnesio cloruro esaidrato: Merck KGAA Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt 64293 Germania; Soluzione di sodio S-lattato: Purac Biochem BV Arkelsedijk 46, Building de Verbinding, 4206 AC Gorinchem 4206AC Olanda.

Produttori del prodotto finito: Produzione, confezionamento, controllo e rilascio del prodotto finito: Baxter Healthcare S.A. Moneen road - Castlebar County Mayo - Irlanda; Produzione, confezionamento, controllo e rilascio del prodotto finito: Bieffe Medital S.p.A. Via Nuova Provinciale, 1-23034 Grosotto, (SO) Italia.

Composizione:

Principi attivi: Icodestrina 75,0 g/l, Sodio cloruro 5,4 g/l; Sodio (S)-lattato soluzione equivalente a sodio (S)-lattato 4,5 g/l; Calcio cloruro diidrato 0,257 g/l; Magnesio cloruro esaidrato 0,051 g/l;

Contenuto di 1000 ml di soluzione elettrolitica: Sodio 133 mmol/l; Calcio 1,75 mmol/l; Magnesio 0,25 mmol/l; Cloruro 96 mmol/l; Lattato 40 mmol/l;

Eccipienti: Acqua per preparazioni iniettabili; Idrossido di sodio o acido cloridrico per la regolazione del pH.

Indicazioni terapeutiche: «Extraflex» è indicato per lo scambio una volta al giorno in luogo di uno scambio singolo di glucosio come parte di un trattamento di dialisi peritoneale continua ambulatoriale (CAPD) o di dialisi peritoneale automatizzata (APD) per il trattamento dell'insufficienza renale cronica, particolarmente in pazienti che hanno perso la capacità di ultrafiltrazione con soluzioni di glucosio, poiché può prolungare il tempo della terapia CAPD in questi pazienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 044030017 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030029 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030031 - «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030043 - «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030056 - «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche doppie da 1,5 litri in PVC con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030068 - «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca singola da 2 litri con connettore luer

AIC n. 044030070 (in base 10) 19ZQ3Q (in base 32)

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030082 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche singole da 2 litri con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030094 - «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche singole da 2 litri con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030106 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030118 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030120 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030132 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030144 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030157 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030169 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca singola da 2,5 litri con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030171 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche singole da 2,5 litri con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030183 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche singole da 2,5 litri con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030195 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030207 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030219 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030221 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030233 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044030245 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 044030017 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030029 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030031 - «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030043 - «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030056 - «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche doppie da 1,5 litri in PVC con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030068 - «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche doppie da 1,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030070 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca singola da 2 litri con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030082 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche singole da 2 litri con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030094 - «soluzione per dialisi peritoneale» 5 sacche singole da 2 litri con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030106 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030118 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Confezione: AIC n. 044030120 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030132 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030144 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030157 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,0 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030169 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca singola da 2,5 litri con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030171 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche singole da 2,5 litri con connettore luer- OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030183 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche singole da 2,5 litri con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030195 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030207 - «soluzione per dialisi peritoneale» 1 sacca doppia da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030219 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030221 - «soluzione per dialisi peritoneale» 3 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030233 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PVC con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Confezione: AIC n. 044030245 - «soluzione per dialisi peritoneale» 4 sacche doppie da 2,5 litri con linea di trasferimento a «Y» in PP con connettore luer - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01638

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Sandoz».

Estratto determina V&A n. 325/2016 17 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ''ACIDO ACETILSALICILICO SANDOZ'', nelle forme e confezioni: "100 mg compresse gastroresistenti" 50 compresse in blister pvc/al; "100 mg compresse gastroresistenti" 100 compresse in blister pvc/al, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in ORIGGIO - VARESE (VA), LARGO UMBERTO BOCCIONI, 1, CAP 21040, Italia, Codice Fiscale 00795170158

Confezione: "100 mg compresse gastroresistenti" 50 compresse in blister pvc/al

AIC n. 042200028 (in base 10) 187UYW (in base 32)

Confezione: "100 mg compresse gastroresistenti" 100 compresse in blister pvc/al

AIC n. 042200030 (in base 10) 187UYY (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse gastroresistenti

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio Attivo: acido acetilsalicilico 100 mg

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042200028 - "100 mg compresse gastroresistenti" 50 compresse in blister pvc/al

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042200030 - "100 mg compresse gastroresistenti" 100 compresse in blister pvc/al

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042200028 - "100 mg compresse gastroresistenti" 50 compresse in blister pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 042200030 - "100 mg compresse gastroresistenti" 100 compresse in blister pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01639

BANCA D'ITALIA

Avvio della risoluzione di Banca delle Marche S.p.A., in Ancona, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della Banca delle Marche S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Ancona.

Il provvedimento è stato adottato in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, in quanto per la Banca delle Marche S.p.a., in amministrazione straordinaria:

è verificata la situazione di dissesto;

non sussistono misure alternative di vigilanza ovvero di mercato, attuabili in tempi adeguati, per superare tale situazione;

ricorre l'interesse pubblico, atteso che la risoluzione è necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa è inidonea a conseguirli nella medesima misura.

La risoluzione viene attuata sulla base di un programma di risoluzione mediante l'adozione delle misure di seguito indicate e di ogni altra misura volta a tal fine:

la sottoposizione della Banca delle Marche S.p.a., in amministrazione straordinaria, a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con conseguente chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza; la disposizione della permanenza in carica presso la banca in risoluzione dell'alta dirigenza;

la nomina del Commissario speciale e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca delle Marche S.p.a., in risoluzione, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i cui atti tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, con conseguente sospensione dei diritti di voto in assemblea e degli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla banca;

la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, lett. *b)*, e dell'art. 52, comma 1, lett. *a)*, punti *i)* e *iii)*, richiamato dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al fine di assicurare la copertura di una parte delle perdite quantificate sulla base delle risultanze delle valutazioni provvisorie di cui all'art. 25 del medesimo decreto;

l'adozione dello statuto della banca ponte (ente ponte), con l'obiettivo di una sua collocazione sul mercato; l'approvazione della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni; l'individuazione delle eventuali restrizioni all'attività dell'ente ponte ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. *c)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

la cessione dell'azienda da parte della Banca delle Marche S.p.a., in risoluzione, all'ente ponte «Nuova Banca delle Marche S.p.a.», ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; restano esclusi dalla cessione i debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione; il capitale sociale dell'ente ponte è detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione;

la costituzione di una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con capitale sociale detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società, della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società nonché l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni;

la cessione alla società veicolo per la gestione delle attività delle sofferenze detenute dall'ente ponte, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

la proposta di sottoposizione della Banca delle Marche S.p.a., in risoluzione, a liquidazione coatta amministrativa.

In tale contesto, il Fondo di Risoluzione Nazionale, istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015, ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, interviene per:

a) sottoscrivere il capitale dell'ente ponte, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;

b) fornire un contributo allo stesso ente ponte al fine di coprire il deficit di cessione;

c) sottoscrivere il capitale della società veicolo per la gestione delle attività, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;

d) fornire una garanzia per il credito vantato dall'ente ponte verso la società veicolo.

16A01815

Decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione di Banca delle Marche S.p.A., in Ancona.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015, la decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione di Banca delle Marche S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Ancona, dalle ore 22 del 22 novembre 2015.

16A01816

Riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, ai sensi del Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo n. 180/2015, della Banca delle Marche S.p.a., in Ancona, in risoluzione.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto, con riferimento alla Banca delle Marche S.p.A., in risoluzione, ai sensi del Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo n. 180/2015, la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni (n. 1.274.532.113 azioni per un valore nominale di € 662.756.698,76), anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri (anche per la parte non computata nel capitale regolamentare), con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento di efficacia dell'avvio della risoluzione.

16A01817

Nomina degli organi della Banca delle Marche S.p.A., in Ancona, in risoluzione.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha nominato, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il prof. avv. Bruno Inzitari, nato a Cagliari il 24 luglio 1948, Commissario speciale, il prof. Giuseppe Guizzi, nato a Napoli il 14 ottobre 1967, l'avv. Antonella Cannarozzo, nata a Catania il 20 dicembre 1961, e il prof. avv. Gustavo Olivieri, nato a Torre del Greco (NA) il 13 maggio 1958, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca delle Marche S.p.a., con sede in Ancona, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015.

Il citato provvedimento di nomina ha efficacia dal momento di efficacia dell'avvio della risoluzione.

16A01818

Adozione dello statuto e approvazione della strategia e del profilo di rischio della Nuova Banca delle Marche S.p.A., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha adottato lo statuto e ha definito la strategia e il profilo di rischio della Nuova Banca delle Marche S.p.a., con sede in Roma (ente ponte).

Il citato provvedimento ha efficacia dal momento della costituzione dell'ente ponte.

16A01819

Provvedimento di nomina degli organi di amministrazione e controllo, attribuzione delle deleghe e determinazione delle relative remunerazioni della Nuova Banca delle Marche S.p.A., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha nominato il dott. Roberto Nicastro, nato a Trento il 9 dicembre 1964, il dott. Luciano Goffi, nato a Jesi (Ancona) il 6 maggio 1954, e la dott.ssa Maria Pierdicchi, nata a Schio (Vicenza) il 18 settembre 1957, componenti del Consiglio di amministrazione della Nuova Banca delle Marche S.p.a. (ente ponte), con sede in Roma; il prof. Massimo Spisni, nato a Bologna il 26 marzo 1960, l'avv. Alessandra Stabilini, nata a Milano il 5 novembre 1970, e il prof. Alessandro Carretta, nato a Milano il 20 gennaio 1954, componenti del collegio sindacale della banca; il prof. Gianfranco Antonio Vento, nato a Roma il 7 luglio 1975, e il dott. Venceslao Stevens, nato a Napoli il 2 dicembre 1954, sindaci supplenti.

Il dott. Roberto Nicastro e il dott. Luciano Goffi assumono rispettivamente la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato; il prof. Massimo Spisni assume la carica di Presidente del collegio sindacale.

Con medesimo provvedimento, la Banca d'Italia ha attribuito le deleghe e ha determinato le remunerazioni degli organi citati.

Il citato provvedimento ha efficacia dal momento della costituzione dell'ente ponte.

16A01820

Cessione dell'azienda bancaria Banca delle Marche S.p.A., in Ancona, in risoluzione all'ente ponte

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Banca delle Marche S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Ancona, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 - approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della Nuova Banca delle Marche S.p.a., con sede in Roma (l'ente ponte).

Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera *ppp)*, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione.

L'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

La cessione ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno di costituzione dell'ente ponte.

16A01821

Approvazione delle deleghe attribuite all'Amministratore delegato della Nuova Banca delle Marche S.p.a., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 dicembre 2015, ha approvato le deleghe attribuite all'Amministratore delegato di Nuova Banca delle Marche S.p.A., ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. *b)*, del D.Lgs. 180/2015, con efficacia dal 23 novembre 2015.

16A01822

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Nomina del Conservatore del registro delle imprese.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, con deliberazione di Giunta n. 5 del 29.01.2016, ha affidato l'incarico di Conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al dott. Maurizio Pirazzini, a decorrere dal giorno 1 febbraio 2016.

16A01679

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sotto indicate, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari (art. 14 d. lgs. 251/1999) della Camera di Commercio di Varese.

I relativi punzoni, restituiti alla Camera di Commercio di Varese, sono stati deformati.

DENOMINAZIONE E SEDE-MARCHIO:

Ditta Pietro Binaghi degli Eredi di F. Binaghi, via C. Battisti 9-Gallarate - 31/VA;

Ardito Franco, via Ugo Foscolo 9/C-Cassano M.-164/VA;

Bianchi Fabio Massimo, via Indipendenza 13, Gallarate-407/VA;

Aurea snc di Nebuloni Valerio e Lambertini Tina, via Fagnano 10, Busto-429/VA

16A01680

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico, in Priolo Gargallo alla società «Versalis S.p.a», in San Donato Milanese.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000035 del 18/02/2016, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DEC - MIN - 2013 - 0000321 del 12 novembre 2013 rilasciata alla società Versalis S.p.A., identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio dell'impianto chimico ubicato nel Comune di Priolo Gargallo (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A01678

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali in Eboli.

Con decreto n. 18643 dell'11 settembre 2015 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015 al prev. n. 3802, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato l'area di sedime di ex canalette irrigue site nel comune di Eboli (SA), identificato al N.C.T. al foglio particellare n. 24, della superficie complessiva di mq 48.678.

16A01755

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-054) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.